

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Delibera N. 32 del 22.12.2015	Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo. Nomina Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia dell'art.2 ,comma 9-bis, legge n.°241/1990 così come modificato dall'art.1 D.L. N.5/2012 -L. n.35/2012.Modifica al Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi.
--	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11.30 presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario , **dott. Luigi Palmieri** con l'assistenza del Segretario Comunale **dott. ssa Assunta Mangiacapra**, ha adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Luigi Palmieri

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24/07/2015 in virtù dei poteri della Giunta Comunale attribuiti col medesimo decreto;

Vista la proposta di deliberazione così come redatta dagli Uffici avente ad oggetto: **Conclusione procedimento amministrativo.Nomina Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia dell'art.2 ,comma 9 -bis ,legge n.°241/1990 così come modificato dall'art.1 D.L. n.5/2012 -L. n.°35/2012.Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;**

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il D.lgs. n.163/2006;

DELIBERA

La premessa costituisce parte sostanziale ed effettiva del presente deliberato.

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Conclusione procedimento amministrativo.Nomina Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia dell'art.2 ,comma 9 -bis ,legge n.°241/1990 così come modificato dall'art.1 D.L. n.5/2012 -L. n.°35/2012.Modifica Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi,così come predisposta dagli Uffici;**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art: 134 del D.lgs. n. 267/2000

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

Il Segretario Generale
(Dott. ssa *Assunta Mangiacapra*)

Il Commissario Straordinario
(Dott. *Luigi Palmieri*)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

attesta

che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000);
- resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a decorrere dal 22.12.2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000, coln° _____;




Il Segretario Generale
(Dott.ssa Assunta Mangiacapra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
attesta che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San Marcellino in data 22.12.15 con il n° _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
li, 22.12.2015

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Assunta Mangiacapra)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

da adottare con i Poteri della Giunta

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 – L. n. 35/2012. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

**SI PROPONE
CHE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Premesso che:



l'art. 2 della legge n.241/1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*;

- il comma 6 del citato articolo 2 della L. n.241/90, stabilisce, inoltre, che *“I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”*;
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;

Considerato che l'art. 1 del d.l. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9, della L. n.241/90, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis,9/ter, 9/quater e 9/quiquies, che così recitano:

- **“9.** La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
- **9-bis.**L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali

dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

- 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del d.l. n.5/2012, le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n.241/90, disciplinante le "conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n.69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Evidenziato che il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia può nominare "un commissario" per la conclusione del procedimento (art. 1 comma 9/ter D.L. n.5/2012), figura prevista dal codice del processo amministrativo;

Rilevata l'opportunità di procedere nel merito, riconoscendo il ruolo di cui al comma 9 bis, in precedenza riportato, al Segretario Generale, tenuto conto del combinato disposto dell'art. 97, c.4, del D.Lgs. n.267/2000, dell'art.27 comma 4 dello Statuto e degli artt.15 e 49, del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto, altresì, che il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi prevede, all'art 20, comma 6, che il potere sostitutivo, in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione *“questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce, ovvero, previa disposizione del Sindaco, dal Segretario comunale. Ove sia stato nominato il Direttore Generale o ne siano state assegnate le funzioni, il potere di avocazione compete al predetto Dirigente con le modalità di cui al precedente art. 10”*.

Attesa la necessità di doverlo modificare, al fine di adeguarlo alla normativa di riferimento di cui trattasi, attraverso la nuova previsione dell'articolo secondo il seguente tenore:

Art. 20 - Attività di gestione.

6. *In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.*

6.bis *Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.*

6. ter *Nelle ipotesi di cui ai commi 6.bis e 6.ter, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.*

6. quater- *Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.*

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

Visto il Statuto comunale;

DELIBERI

1. Di modificare, come modifica, per i motivi ed ai fini espressi nella premessa-narrativa e che qui si intendono, integralmente, riportati, il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, mediante riformulazione, al **Titolo**

III - L'Attività come segue:

Art. 20 - Attività di gestione.

6. In caso d'inerzia o di ritardo, da parte del responsabile del procedimento competente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il Segretario Comunale, diffida il responsabile, fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.

6.bis Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, od anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabile interessato che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal Segretario comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l'Assessore di riferimento.

6. ter Nelle ipotesi di cui ai commi 6.bis e 6.ter, può essere attivato, a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

6. quater- Nei procedimenti ad istanza di parte, il privato, nei casi di inadempienza del Responsabile di Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al Segretario Comunale perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad Acta.

2. di dare atto che, in relazione all'aggiunta di cui al precedente punto sub 1), viene data applicazione al disposto di cui all'art. 2, commi 9 e seguenti, dell'innovata Legge n.241/1990, individuando nel Segretario Comunale di questo Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;


3. di fornire adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito web

istituzionale di questo Comune;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale.

5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

* *



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. NOMINA FUNZIONARIO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241/1990 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. N. 5/2012 – L. n. 35/2012. MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Per la **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.E.L. l'art. 1

esprime **PARERE:** favorevole.
San Marcellino, 22/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Per la **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U.E.L.
esprime **PARERE :** favorevole.
San Marcellino, 22/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

